

Di seguito riepiloghiamo le differenze tra la gestione classica dei rifiuti da parte delle Organizzazioni (Aziende, Studi professionali, Partite IVA, Enti pubblici), evidenziando le procedure e le assunzioni di responsabilità necessarie in ottemperanza alla normativa vigente (Dlgs 152/2006 e s.m.i.), e la gestione in caso di sottoscrizione dell'abbonamento di manutenzione ZEROZEROTONER.

SOLUZIONE 1	SOLUZIONE 2
<p align="center">GESTIONE DIRETTA E AUTONOMA DEI RIFIUTI DI STAMPA (Formulario FIR intestato e in carico all'Azienda)</p>	<p align="center">ZEROZEROTONER (Formulario FIR intestato e in carico a BERG PHI)</p>
<p align="center">ATTIVITA'</p> <ol style="list-style-type: none"> Devi assicurarti che chi ti fattura il servizio abbia l'iscrizione alla Cat.8 oppure Cat. 2bis presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali del ministero dell'Ambiente (http://www.albonazionalegestoriambientali.it/) Attraverso analisi di laboratorio devi stabilire il C.E.R. (Codice Europeo del Rifiuto) dei tuoi consumabili esausti perché possono esistere versioni pericolose di toner. Devi acquistare e vidimare alla CCIAA il registro di carico e scarico (*) Devi registrare l'operazione di carico dei rifiuti sul registro (*) Devi verificare le autorizzazioni dei trasportatori e dell'impianto ricevente, anche in funzione codici C.E.R. stabiliti. Hai la responsabilità della compilazione del F.I.R. (Formulario Identificativo del Rifiuto) in 4 copie, dove compaiono la tua partita IVA e la tua firma. Devi attendere il ritorno della 4° copia del FIR firmata e conservarla per almeno 3 anni Devi compilare il MUD (Modello Unico di Dichiarazione) in cui tiene traccia dei movimenti dei rifiuti e lo presenta alla CCIAA di competenza (alla fine di aprile di ogni anno) (*) 	<p align="center">ATTIVITA' ABBONARSI A ZEROZEROTONER</p>
<p align="center">RESPONSABILITA'</p> <p>Rispondi direttamente a livello amministrativo e penale in caso di inadempimento totale o parziale o di errori di trascrizione.</p>	<p align="center">RESPONSABILITA' NESSUNA</p>
<p align="center">SANZIONI</p> <p>Il mancato adempimento degli obblighi di legge in materia comporta non solo pesanti sanzioni amministrative di carattere pecuniario (da € 1.032,00 a € 92.962,00), ma addirittura sanzioni penali a carico del Titolare o dell'amministratore Delegato dell'azienda, che verrà sottoposto a processo penale e, in caso di reato comprovato, condannato ad un periodo di sospensione dalla carica compreso tra un mese ed un anno.</p>	<p align="center">SANZIONI NESSUNA</p>
<p align="center">PROBLEMI</p> <ol style="list-style-type: none"> Devi attenerti alla complessa burocrazia e aggiornarti costantemente su eventuali modificazioni della legge. Incurrere facilmente in errori. 	<p align="center">PROBLEMI NESSUNO</p>

(*) Obbligatorio per aziende e enti che producono rifiuti pericolosi, e anche non pericolosi se derivanti da lavorazioni industriali e artigianali. Non obbligatorio per chi produce solo rifiuti non pericolosi e non ha più di 10 dipendenti.

*Al bivio, scegli
la strada giusta!!*

